

Norme Tecniche di Attuazione

Art.10. Categorie di intervento ambientale

10. I progetti degli interventi diretti pubblici o privati - con esclusione degli interventi di categoria MO, MS, RC, RE - ricadenti nella *Rete ecologica*, nelle aree a *Verde privato* della Città consolidata, negli *Ambiti di programmazione strategica*, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, i Programmi integrati, i Progetti urbani, i PAMA e gli altri interventi definiti nella disciplina dell'*Agro romano*, i progetti d'intervento nel Sistema di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una "Valutazione ambientale preliminare", contenente:

- a) l'analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e descrizione delle componenti paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi - con riguardo agli aspetti idrogeologici, idraulici, agropedologici, vegetazionali - e del loro stato di conservazione o alterazione;
- b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati dagli interventi previsti, sulla base delle risultanze dell'analisi ambientale e della natura degli interventi trasformativi;
- c) l'individuazione delle categorie d'intervento ambientale da applicare sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecnico-progettuale degli specifici interventi di categoria ambientale.

11. Le elaborazioni di cui al comma 10 devono essere commisurate, per dettaglio e approfondimento, all'ampiezza e al valore ambientale dei luoghi, nonché alla rilevanza degli interventi trasformativi, ed essere estese, nel caso di interventi indiretti, all'intero comprensorio d'intervento, nel caso di interventi diretti all'area di pertinenza o asservita e all'immediato contesto; in entrambi i casi, le elaborazioni dovranno essere inquadrare negli *Ambiti di paesaggio* di cui all'art. 68, comma 3, nonché tener conto delle indicazioni contenute negli elaborati G6. "Sistema paesaggistico" e G7. "Guida alla progettazione negli ambiti di paesaggio".

Art.16. Carta per la qualità

1. Nell'elaborato G1. "Carta per la qualità", e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

- a) morfologie degli impianti urbani;
- b) elementi degli spazi aperti;
- c) edifici con tipologia edilizia speciale;
- d) edifici e complessi edilizi moderni;
- e) preesistenze archeologico monumentali;
- f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
- g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.

6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) possono essere oggetto di un *Progetto di sistemazione*, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono preclusi, nell'ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non individuati nella Carta per la qualità. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base

di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla "Sovrintendenza comunale ai Beni culturali", in base alle rispettive competenze, e di apposita Relazione scientifica che individua l'estensione più idonea dell'ambito di intervento.

Capo 4°

Infrastrutture per la mobilità

Art.89. Infrastrutture per la mobilità

16. Sono fatte salve le previsioni del Programma urbano Parcheggi approvato dal Comune di Roma, ai sensi della legge n. 122/1989, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo i parametri urbanistici e edilizi definiti nelle schede ad esso allegate, ovvero secondo quelli definiti

dalle progettazioni già deliberate alla data di adozione del presente PRG. Sono altresì fatte salve le previsioni dello stesso PUP, sulle quali siano o vengano posti in essere, anche successivamente

alla data di adozione del presente PRG, i processi di traslazione, rilocalizzazione e accorpamento previsti dalle deliberazioni di Consiglio comunale n. 55/95, n. 380/95, n. 226/97 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente qualora non in contrasto le prescrizioni del presente PRG, relativamente alle aree oggetto dei processi in questione. I processi sopra indicati, qualora possibili ai sensi del precedente periodo, saranno assentiti previa verifica di compatibilità da effettuarsi nell'ambito di apposite conferenze di servizi. Sono infine fatte salve, con i parametri urbanistici e edilizi definiti nelle progettazioni, le previsioni dei parcheggi pubblici contenute nella rimodulazione del PUP, di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 220/97 e di Consiglio regionale n. 443/98.